

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1665

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOSCA, CENTEMERO**

Modifiche alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alla legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di agevolazioni per le imprese e le cooperative sociali che favoriscono l'inserimento lavorativo dei detenuti

*Presentata l'8 ottobre 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge riprende quanto elaborato nel corso della precedente legislatura in merito alle agevolazioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti, allorché la Commissione referente era addivenuta ad un testo unificato (atto Camera n. 124 e abb.-A), frutto dello sforzo di mediazione condiviso da diversi schieramenti politici, volto a favorire e a incentivare le imprese e le cooperative sociali pubbliche e private, nonché i loro consorzi, che, direttamente o indirettamente, creano occasioni di lavoro per i detenuti sia all'interno che all'esterno del carcere, tentando di limitare la delocalizzazione all'estero delle produzioni, ovvero che promuovono e attuano programmi di rieducazione e di

reinserimento sociali, in stretta collaborazione con le strutture sociali pubbliche competenti. Sono pertanto introdotte alcune modifiche alla legge 22 giugno 2000, n. 193 (cosiddetta « legge Smuraglia »), che detta la disciplina generale della materia, ampliando portata ed effetti di talune delle misure agevolative ivi previste. In particolare, si evidenzia che l'articolo 1 della proposta di legge prevede agevolazioni per l'inserimento lavorativo dei detenuti, disponendo che gli sgravi contributivi siano applicati per un periodo di 12 o 24 mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione (a seconda che il detenuto abbia beneficiato o no delle misure alternative alla detenzione o del lavoro all'esterno del carcere).

L'articolo 2 dispone l'estensione della riduzione delle aliquote previdenziali e assistenziali dovute sulle retribuzioni corrisposte dalle cooperative sociali a detenuti e internati, fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di detenzione, alle imprese pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi, all'interno o all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione o al lavoro all'esterno, limitatamente ai contributi dovuti per tali persone; la definizione del trattamento retributivo viene rimessa alle convenzioni con l'amministrazione penitenziaria, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario. Con apposite convenzioni con l'amministrazione penitenziaria è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario.

L'articolo 3, sostituendo l'articolo 3 della legge n. 193 del 2000 con gli articoli da 3 a 3-bis da un lato modifica la disciplina del credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano assunzioni di lavoratori dipendenti detenuti e, dall'altro, introduce due ulteriori tipologie di credito d'imposta finalizzate a incentivare l'inserimento nel mondo del lavoro dei medesimi soggetti.

Secondo quanto disposto dall'articolo 4, l'effettiva fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti beneficiari è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria. A tale fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità per la presentazione della richiesta del beneficio da parte dei soggetti interessati nonché del rilascio, nel rispetto del limite di spesa fissato, dell'autorizzazione all'effettiva fruizione del credito d'imposta nei limiti in essa indicati.

L'articolo 5 introduce una norma relativa alle cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza o monitoraggio degli inserimenti lavorativi

effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (DAP) del Ministero della giustizia, o da altre imprese ed enti pubblici affidanti, prevedendo per esse l'iscrizione all'albo regionale e prevedendo inoltre, sempre per le stesse, una prelazione nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature.

L'articolo 6, in un'ottica di incoraggiamento dell'autoimprenditorialità dei detenuti, prevede che il DAP nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provveda alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti stessi.

In definitiva, la presente proposta di legge mira a superare gli elementi di criticità rilevati nel corso dell'*iter* del citato testo unificato della scorsa legislatura, soprattutto per quanto concerne i profili di sostenibilità finanziaria. In tale ottica si è ritenuto opportuno introdurre — in luogo di interventi di carattere permanente — il principio della sperimentality biennale di vigenza delle misure previste, anche al fine di assicurare una copertura finanziaria adeguata alle relative disposizioni; al contempo, l'estensione della durata delle agevolazioni contributive, riconosciute dal nuovo comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 193 del 2000, avviene senza alcun criterio di differenziazione tra i detenuti lavoratori e coloro che beneficiano di misure alternative alla detenzione. Le risorse integrative del Fondo sociale per occupazione e formazione vanno ad aggiungersi, per l'attuazione degli interventi sperimentali, a quelle già previste dalla legge n. 193 del 2000.

Si auspica, pertanto, che su tale provvedimento converga il consenso di tutti i gruppi e che il suo esame possa concludersi in tempi rapidi.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: « , con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-*bis*, » sono soppresse;

b) il comma 3-*bis* è sostituito dal seguente:

« 3-*bis*. Gli sgravi contributivi spettanti alle cooperative sociali, ai sensi del comma 3 del presente articolo relativamente alle retribuzioni corrisposte alle persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti di ospedali psichiatrici giudiziari e alle persone condannate o internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, si applicano per un ulteriore periodo di dodici mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della citata legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi del citato articolo 21 della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, ovvero per un periodo di ventiquattro mesi qualora il detenuto non ne abbia beneficiato ».

## ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Le agevolazioni previste dall'articolo 4, commi 3 e 3-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, sono estese anche alle imprese pubbliche o private che organizzano attività produttive o di servizi, all'interno o

all'esterno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate, ammesse alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, limitatamente ai contributi dovuti per tali persone. Nelle convenzioni con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è definito anche il trattamento retributivo, in misura non inferiore a quanto previsto dalla normativa vigente per il lavoro carcerario ».

### ART. 3.

1. L'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« ART. 3. — 1. Un credito d'imposta mensile pari almeno a 700 euro per ogni lavoratore assunto è concesso, con le modalità di cui all'articolo 5-bis, comma 2, della presente legge, alle cooperative sociali accreditate, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, e alle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati presso istituti penitenziari, ovvero che beneficiano di una delle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ovvero che sono ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate.

2. Per i lavoratori dipendenti di cui al comma 1 assunti con contratto di lavoro a tempo parziale il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate.

3. Il credito d'imposta è concesso nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione se il detenuto ha beneficiato nel corso della pena delle mi-

sure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47 e seguenti della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o del lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge 354 del 1975, e successive modificazioni.

4. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni degli articoli 2, 3 e 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 febbraio 2002, n. 87.

ART. 3-*bis*. — 1. È concesso un credito d'imposta mensile alle imprese che affidano a cooperative sociali o ad altre imprese pubbliche o private l'esecuzione di attività produttive o di servizi costituenti occasione di inserimento lavorativo per i detenuti, sia all'interno che all'esterno del carcere, da utilizzare in progetti di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di sicurezza. Il credito d'imposta è concesso in proporzione all'attività produttiva o di servizi affidata.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le condizioni per la fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 ».

#### ART. 4.

1. L'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. — 1. Le modalità e l'entità dei crediti d'imposta di cui agli articoli 3 e 3-*bis*, tenuto conto del limite minimo stabilito dall'articolo 3, comma 1, sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, entro il 31 maggio di ogni anno. L'effettiva fruizione del credito d'imposta da parte dei soggetti beneficiari è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione finanziaria. A

tale fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità per la presentazione della richiesta del beneficio da parte dei soggetti interessati nonché del rilascio, nel rispetto del limite di spesa fissato, dell'autorizzazione all'effettiva fruizione del credito d'imposta nei limiti in essa indicati. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari ».

#### ART. 5.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 22 giugno 2000, n. 193, è inserito il seguente:

« ART. 5-*bis*. — 1. Le cooperative sociali che assumono lavoratori detenuti e che svolgono attività di formazione, supporto, assistenza o monitoraggio degli inserimenti lavorativi effettuati, sia per attività proprie che per attività gestite dall'amministrazione penitenziaria o da altre imprese ed enti pubblici affidanti, devono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

2. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3 è suddiviso in parti uguali tra le imprese che assumono i detenuti e le cooperative sociali accreditate, a copertura dei costi da queste sostenuti per le figure professionali impegnate nelle attività di formazione, supporto, assistenza o monitoraggio degli inserimenti lavorativi operati dalle imprese.

3. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica possono stipulare convenzioni con le cooperative sociali iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, per importi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, anche superiori alle soglie stabilite dall'Unione europea, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per detenuti.

4. Le cooperative sociali di cui al comma 1 del presente articolo sono inoltre privilegiate nell'assegnazione dei fondi della Cassa delle ammende, istituita dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, e successive modificazioni, e disciplinata dagli articoli 121 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e successive modificazioni, per progetti volti all'incremento delle assunzioni di lavoratori detenuti anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento degli istituti penitenziari e l'acquisto di attrezzature ».

#### ART. 6.

1. Al fine di favorire esperienze di autoimprenditorialità dei detenuti negli istituti penitenziari, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, provvede alla realizzazione di appositi progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio delle iniziative imprenditoriali realizzate dai detenuti.

2. Il Ministro della giustizia trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione alle Camere, redatta su iniziativa del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, con la quale è dato conto dei progetti sperimentali di formazione professionale e di tutoraggio realizzati ai sensi del comma 1.

#### ART. 7.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, fino a concorrenza del limite di spesa di 6.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede utilizzando parzialmente, quanto a 3.077.000 euro, le risorse già disponibili ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 giugno 2000, n. 193, destinate a interventi analoghi a quelli previsti dalle disposizioni di cui alla pre-

sente legge e, quanto a 3.423.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

